



***Corte costituzionale
Cancelleria***

Roma, 2 agosto 2012

N. 108 reg. ricorsi 2011

Al Sig. Presidente
della Giunta regionale della
Campania
80100 – N A P O L I

Si trasmette l'allegata copia di ricorso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di codesta Regione ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Si prega di voler inviare a questa Cancelleria copia della Gazzetta contenente la predetta pubblicazione.

IL CANCELLIERE
(Dott.) R. MILANA



Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 108
depositato il 31 luglio 2012

del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12

nei confronti

della **Regione Campania**, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*,

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della L.R. 27.01.2012 n. 13, "*Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2012*" pubblicata nel B.U.R. Campania 28 maggio 2012, n. 34, quanto all'art. 5, comma 2, per contrasto con gli artt.117 e 118, 97 e 117, comma 2, lett. 1), della Costituzione.

* * * * *

La predetta legge della Regione Campania viene impugnata con riferimento alle predette disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 2012, depositata in estratto unitamente al presente ricorso, per i seguenti motivi.

MOTIVI



1) L'art. 5, comma 2, della l.r. n. 13/2012 è illegittimo per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

La legge regionale 27 gennaio 2012, n. 13 concernente *"Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012)"*, presenta all'art. 5, comma 2, taluni profili di illegittimità costituzionale.

L'art. 5, comma 2, della legge regionale in esame stabilisce che il termine di abrogazione della legge della regione Campania n. 11 del 2011 recante *"Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici"* è differito dal 29 febbraio 2012 al 30 giugno 2012.

In proposito è bene ricordare che la richiamata legge regionale n. 11/2011 era stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011, nella considerazione che le disposizioni in materia di impianti eolici violassero i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, quelli derivanti dall'ordinamento comunitario e dall'ordinamento internazionale di cui all'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. a), della Costituzione nonché i principi statali in materia di politica energetica in relazione all'art. 117, comma 3, della Costituzione (r.g. 88/11).

A seguito dell'abrogazione dell'intera legge regionale n. 11/2011, disposta dall'art. 52, comma 15, della legge regionale n. 1/2012 (legge finanziaria 2012), il Consiglio dei Ministri, in data 9 marzo 2012 aveva deliberato la rinuncia all'impugnazione della suddetta legge regionale in quanto, essendo la stessa stata abrogata e non avendo trovato applicazione nel periodo di vigenza, era cessata la materia del contendere.

Da ultimo, con la norma in esame la Regione ha ritenuto di poter disporre il differimento del termine di abrogazione di una norma già precedentemente abrogata, volendo così far rivivere le precedente normativa regionale in materia energetica.



Ciò premesso, con la norma in esame la Regione Campania ha evidentemente violato il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione che deve sempre informare i rapporti fra lo Stato e le Regioni.

E' evidente, infatti, che nel differire al 30 giugno 2012 il termine di abrogazione della legge regione Campania n. 11/2011, precedentemente impugnata ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la Regione ripropone una norma dopo aver fatto venir meno unilateralmente e surrettiziamente le ragioni che avevano indotto il Governo a rinunciare al pregresso giudizio di costituzionalità.

2) L'art. 5, comma 2, della l.r. n. 13/2012 è illegittimo per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione.

La disposizione regionale (art. 5, comma 2, della legge regionale n.13/2012), si pone anche in contrasto con i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo desumibili dagli articoli 11 e 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.

L'abrogazione e successivo surrettizio e sorprendente ripristino della norma regionale lede, infatti, il principio della certezza del diritto.

Inoltre, il differimento operato con legge pubblicata il 28 maggio 2012, di immediata efficacia, del termine di abrogazione dal 29 febbraio al 30 giugno 2012, viola il principio di retroattività della legge perché riguarda anche il periodo intercorrente dal 29 febbraio al 28 maggio.

Sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, che riserva in via esclusiva allo Stato la competenza in materia di ordinamento civile.

3) L'art. 5, comma 2, della l.r. n. 13/2012 è illegittimo per contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

La disposizione regionale impugnata, attraverso la sorprendente riviviscenza della norma abrogata, infine, ingenera difficoltà applicative della legislazione regionale di settore con innegabili effetti negativi sia sull'operato delle amministrazioni pubbliche chiamate a procedere - in sede autorizzatoria - alle valutazioni tecniche del caso concreto, sia per i cittadini e per le imprese che necessitano di norme certe al fine di poter legittimamente esercitare i propri diritti.



Sussiste, pertanto, anche la violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge n. 13/2012 della Regione Campania nei limiti anzidetti.

Si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio dei Ministri del 20.7.2012.

Roma,

Avvocato dello Stato

Angelo Venturini

Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della RegioneCAMPANIA.....

Roma, - 2 AGO 2012

IL CANCELLIERE